

N. 02692/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00996/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2009, proposto da:
Luigi Provenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Fasano e presso lo studio
di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, viale Otranto, 117;

contro

Comune di Matino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Baldassarre e presso
lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via Imperatore
Adriano, 9;

per l'annullamento

del Decreto del Sindaco di Matino del 15 maggio 2009, protocollo generale n.
8387/09; del Decreto del Sindaco di Matino del 21 maggio 2009, prot. generale n.
8863/09; del Decreto del Sindaco di Matino del 21 maggio 2009, prot. generale n.
8891/09; del Decreto del Sindaco di Matino del 15 giugno 2009, prot. generale n.
10444/09; del Decreto del Sindaco di Matino del 15 giugno 2009, prot. generale n.
10566/09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Angelo Vantaggiato, in sostituzione di Flavio Fasano, Marina Elia, in sostituzione di Francesco Baldassarre;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame il sig. Luigi Provenzano, assessore del comune di Matino designato con decreto sindacale prot. 9598 del 13.6.2007, impugna il decreto del Sindaco di Matino del 15.5.2009 con il quale quest'ultimo ha proceduto all'azzeramento dell'intera giunta comunale e, in particolare, ha revocato al ricorrente la delega di assessore nonché quella di vicesindaco.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt 7,8 della L. 241/1990 e dell'art.46 del d.lgs.n.267 del 2000 - violazione del principio del giusto procedimento.

- Eccesso di potere- sviamento – eccesso di potere per travisamento – eccesso di potere per carenza e, per certi versi, falsità della motivazione – illegittimità – violazione di legge.

Eccesso di potere : sviamento di potere in quanto la revoca viene asservita a mere esigenze di partito.

Con atto depositato in data 15 luglio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Matino, insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n.589/2009 la sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1. Il decreto impugnato risulta così motivato:

“- valutata una serie riflessione sull’attività politico –amministrativa; considerato che l’esecutivo nei primi due anni del mandato ha disatteso ciò che era stato preventivato in quanto ad affiatamento, impegno e operosità in vari settori dell’amministrazione pubblica; riscontrato che l’esecutivo non ha dimostrato la necessaria efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo presentato agli elettori, ritenuto che in tal modo è venuto meno il rapporto fiduciario tra lo scrivente e i componenti dell’esecutivo per cui la valutazione politica non può che passare attraverso l’azzeramento dell’attuale Giunta, in modo da conseguire meglio in futuro risultati nell’interesse della collettività matinese, appurata la necessità di rilanciare l’attività amministrativa al fine di raggiungere tutti gli obiettivi programmati ad inizio mandato; considerata la necessità di ricercare all’interno della maggioranza la massima condivisione e coesione di indirizzo in modo da poter consolidare l’attuale consenso politico – amministrativo” ...revoca l’incarico di assessore del Comune di Matino nonché quello di vice sindaco ai sigg.ri Provenzano Luigi M., Romano Massimiliano, Toma Giorgio, Barone Francesco, Cataldi C.Tiziano, Costantino Antonio, Inguscio Vittorio. Con successivo atto del 21 maggio 2009 il Sindaco ha poi nominato quali assessori del Comune i signori Romano Cosimo (vicesindaco), Bianchi Leonardo, Inguscio Vittorio, Toma Giorgio.

2.2. L’art. 46, co 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che nell’ordinamento generale degli enti locali “Il sindaco e presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”.

In materia, la giurisprudenza ha chiarito che (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2011, n. 4905; Sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; Sez. V, 12 ottobre 2009, n.

6253) gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura politica, in quanto sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle leggi e eventualmente dagli statuti e dai regolamenti, la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente e che possono essere anche esterne al Consiglio Comunale (c.d. assessori tecnici).

La valutazione di merito delle scelte operate dal Sindaco è poi rimessa alla esclusiva valutazione del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo dell'Ente.

Questa sezione (sent 6 marzo 2007, n. 831) ha rilevato come la revoca dell'Assessore non possa essere motivata da ragioni di carattere meramente politico, ma debba necessariamente radicarsi nell'esigenza primaria costituita dal buon andamento dell'organo di gestione: "una volta....che gli organi del comune si sono costituiti sulla base della legittimazione elettorale, essi devono pur sempre funzionare nell'interesse dell'intera collettività territoriale e nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento (articolo 97 della Costituzione). Ne consegue che - tranne i casi in cui viene a mutare l'assetto politico risultante dalle urne e quindi la legittimazione elettorale degli organi di governo dell'ente (si pensi ad es. ai casi di sopravvenuto mutamento della maggioranza con conseguente sfiducia del sindaco e scioglimento del consiglio comunale) - le ragioni meramente politiche si arrestano alla fase costitutiva. La revoca dell'assessore, difatti, secondo l'articolo 46 cit., deve essere motivata, e ciò, evidentemente, non per ragioni politiche ma per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Le ragioni politiche possono assumere rilievo nella comunicazione della revoca che il sindaco deve fare al consiglio comunale: essa può incidere anche su valutazioni relative al rapporto di fiducia politica tra il consiglio stesso ed il

sindaco. Non sono però tali esigenze quelle poste alla base della motivazione espressamente richiesta dalla norma. Richiedendo una vera e propria motivazione - e non una mera illustrazione anche orale delle ragioni del sindaco, ove richiesto dal consiglio, così come può avvenire per le nomine degli assessori - il legislatore dimostra di ricondurre espressamente la revoca degli assessori alle garanzie formali e sostanziali proprie dei provvedimenti amministrativi. Da quanto sopra illustrato, sulla base dell'espresso dato normativo di riferimento, si deduce agevolmente che la revoca sindacale del singolo assessore deve essere ispirata e motivata da ragioni che attengono comunque al buon andamento dell'organo di gestione e non a mere esigenze di partito o di coalizione, che devono restare decisamente sullo sfondo" (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 6 marzo 2007, n. 831).

Anche nelle successive decisioni si è affermato che (21 febbraio 2008 n. 546 e 27 marzo 2009 n. 593, 23 giugno 2009 n. 1620) <<alla base del provvedimento di revoca, in definitiva, ci dev'essere un interesse di carattere generale alla rimozione dell'Assessore, interesse il quale non può essere "utilitaristicamente" rapportato all'esigenza di varare alcuni atti, pur di particolare importanza per il prosieguo della consiliatura e per le stesse dinamiche amministrative dell'ente locale:In questa prospettiva, dunque, non ..(si condivide) per quanto scritto il pur autorevole indirizzo secondo cui "la revoca dell'incarico di un singolo assessore comunale può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al Sindaco">>.

Inoltre, il riferimento alla previsione costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione evidenzia come la ricerca delle ragioni che possono legittimare la revoca delle funzioni assessorili debba concretizzarsi in comportamenti che siano stati formalizzati o documentati in qualche modo all'interno del circuito decisionale pubblico, ossia in specifiche circostanze che denotino la disfunzionalità dell'apparato pubblico (che si intende

appunto superare e risolvere attraverso la revoca della funzione assessorile).

2.3. Nella specie, come già affermato nell'ordinanza cautelare 589/2009, la documentazione versata in giudizio evidenzia la sostanziale assenza di veri e propri contrasti politici e amministrativi in ordine alle scelte dell'amministrazione comunale o, comunque, concrete e specifiche disfunzioni all'interno della giunta e dell'apparato amministrativo – politico in generale; anzi gli atti ufficiali evidenziano come le delibere di giunta siano state assunte all'unanimità e con la partecipazione prevalente del ricorrente.

Da ciò discende la contraddittorietà dell'azione amministrativa e, in particolare dell'atto impugnato, in quanto lo stesso si fonda su mere affermazioni di principio non supportate dal benché minimo elemento probatorio o da alcuna concreta circostanza fattuale o documentale incidente nel senso suindicato.

La circostanza che il Sindaco di Matino abbia poi disposto il sostanziale azzeramento dell'intera giunta, confermandone però successivamente alcuni membri, risulta del tutto irrilevante, dovendo anche tale atto estrinsecarsi nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa stigmatizzati dall'art.97 Cost , non quindi sfuggire al sindacato di legittimità.

2.4. Nella specie, assume rilevanza ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, l'assenza di indicazioni precise e concordanti circa le ragioni concrete che hanno indotto il Sindaco di Matino ad adottare l'atto di revoca impugnato, sicchè ciò concreta i rilevati vizi di difetto di motivazione e istruttoria.

3. Sotto tale aspetto il ricorso deve quindi essere accolto, previo assorbimento delle censure non esaminate.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **07/11/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)